



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:

- 1) Dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente
- 2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
- 3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 314 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023

**TRA**

██████████ (C.F. ██████████) rappresentato e difeso da ██████████  
██████████;

**-APPELLANTE-**

**E**

**FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - F.I.T.E.T.** (C.F. 05301810585),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Guarino;

**-APPELLATA-**

A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.09.2023, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo

*“ Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il 30.11.2020 il [REDACTED] atleta di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] affiliata alla F.I.T.E.T., adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “2. In via cautelare, inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti: a) ordinare alla FITET, Federazione Italiana Tennistavolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata modifica dei “Regolamenti dell'attività a squadre e dei relativi campionati - Parte specifica – Stagione agonistica 2020/2021”, attraverso l'eliminazione di ogni limite all'utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, ovvero adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a rimuovere tali limitazioni; b) ordinare alla FITET, Federazione Italiana Tennistavolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire che ricorrente sia trattato alla stessa stregua di un cittadino italiano anche relativamente all'importo della tassa federale da corrispondere. 3. In via principale, nel merito: c) Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle disposizioni adottate dalla FITET, Federazione Italiana Tennistavolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, riportate nei “Regolamenti dell'attività a squadre e dei relativi campionati – Parte specifica – Stagione agonistica 2020/2021” che impongono un limite massimo all'utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria; d) Per l'effetto, ordinare alla FITET, Federazione Italiana Tennistavolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, la modifica dei predetti regolamenti, attraverso l'eliminazione di ogni limite all'utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, ovvero adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a rimuovere tali limitazioni per consentire il libero godimento di ogni diritto e facoltà alle stesse condizioni dei cittadini italiani; e) Ordinare alla FITET, Federazione Italiana Tennistavolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di equiparare le tasse federali richiesta agli atleti stranieri a quelle richieste agli atleti italiani, e dunque modificare la “Tabella Tasse Federali” nella parte in cui prevede distinzioni tra atleti italiani e stranieri, ovvero adottare ogni*

*altro provvedimento ritenuto idoneo a rimuovere tali disparità; f) Condannare la FITET medesima, ut supra, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 15.000,00, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da determinarsi anche equitativamente per la parte relativa al danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo; g) Ordinare la pubblicazione dell'emananda ordinanza, a spese della FITET, su "La Gazzetta dello Sport" o un altro quotidiano di tiratura nazionale; h) Ordinare la trasmissione dell'emananda ordinanza al C.O.N.I. affinché rifiuti o revochi i finanziamenti, sovvenzioni o benefici di cui beneficia la FITET, ed adotti gli altri provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 44, co. 11, t.u. imm.; i) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da rifondersi ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.".*

*Con comparsa depositata in data 09.02.2021 nel procedimento cautelare n. 8924-1/2020 si costituiva in giudizio la Federazione Italiana Tennistavolo eccependo preliminarmente il difetto assoluto di giurisdizione e/o il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo ed, in subordine, improponibilità/improcedibilità – incompetenza del G.O. per l'efficacia delle clausole compromissorie previste dall'ordinamento federale nonché l'insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.*

*Con ordinanza del 09.4.2021 il Tribunale respingeva il ricorso cautelare escludendo la giurisdizione del Tribunale ordinario adito.*

*Con comparsa del 04.5.2021 si è costituita nel giudizio di merito la F.I.T.E.T. reiterando le difese già formulate nel procedimento cautelare.*

*Sospeso il 18.11.2021 il presente giudizio ex art. 367 c.p.c., con ordinanza 01/02/2022, n.3057 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto dal ricorrente, hanno affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario nella controversia de quo.*

*All'esito della concessione di termine per note e dell'udienza del 15.11.2022 il Tribunale ha riservato il procedimento per la decisione".*

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c, emessa il 22.03.2023, il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso con condanna di Buss Imre al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in € 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; dichiarate integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento cautelare e di quello di regolamento di giurisdizione.

Con atto di citazione notificato in data 17.04.2023, [REDACTED] ha interposto appello avverso la citata ordinanza – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle disposizioni adottate

dalla FITeT, Federazione Italiana Tennistavolo, riportate nei “Regolamenti dell’attività a squadre e dei relativi campionati – Parte specifica” che impongono un limite massimo all’utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria; per l’effetto, ordinare alla FITeT, la modifica dei predetti regolamenti, attraverso l’eliminazione di ogni limite all’utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, ovvero adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a rimuovere tali limitazioni per consentire il libero godimento di ogni diritto e facoltà alle stesse condizioni dei cittadini italiani; ordinare alla FITeT, di equiparare le tasse federali richieste agli atleti stranieri a quelle richieste agli atleti italiani, e dunque modificare la “Tabella Tasse Federali” nella parte in cui prevede distinzioni tra atleti italiani e stranieri, ovvero adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo a rimuovere tali disparità; condannare la FITeT, al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 15.000,00, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da determinarsi anche equitativamente per la parte relativa al danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto e fino all’effettivo soddisfo; ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza, a spese della FITeT, su “La Gazzetta dello Sport” o un altro quotidiano di tiratura nazionale; ordinare la trasmissione della sentenza al C.O.N.I. affinché rifiuti o revochi i finanziamenti, sovvenzioni o benefici di cui beneficia la FITeT, e adotti gli altri provvedimenti di sua competenza ai sensi dell’art. 44, co. 11, t.u. imm. con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle relative alla fase cautelare ed al giudizio per regolamento di giurisdizione, e con condanna della resistente al pagamento con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.

Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 30.06.2023, si è costituita la Federazione Italiana Tennistavolo – F.I.T.E.T. la quale ha richiesto il rigetto dell’appello; nel denegato caso in cui dovesse essere riconosciuto in capo all’appellante l’interesse ad agire, accogliere le conclusioni formulate

nelle difese di primo grado, espressamente riproposte in questa sede, ad eccezione del difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario, e pertanto, dichiarare, comunque, in via preliminare, l'improponibilità/improcedibilità – incompetenza del g.o. per l'efficacia delle clausole compromissorie previste dall'ordinamento federale; nel merito, respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Fissata, con ordinanza del 13.11.2023, l'udienza cartolare del 08.10.2025 per la rimessione della causa al collegio ex art. 352 c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza, di quelle contenenti la precisazione delle conclusioni e di quelle contenenti le comparse conclusionali e le note di replica, la causa è stata riservata per la decisione collegiale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo e secondo motivo, rubricati “*Violazione degli artt. 702 bis e ss. c.p.c.*” e “*Violazione dell'art.2697 c.c. – Mancata ammissione delle istanze istruttorie*”, di cui appare razionale la trattazione congiunta l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la produzione della comunicazione del 4.07.2022 della ASD TT Salento, ritenendola tardiva, nonché nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie testimoniali, pur a fronte della rilevanza delle stesse ai fini dell'accertamento dei fatti di causa.

I motivi sono fondati nei limiti che seguono.

Nel procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. non opera un sistema di preclusioni istruttorie rigido analogo a quello previsto per il rito ordinario. La Suprema Corte ha infatti chiarito che: “*Poiché l'art. 702-bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui le parti intendono avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.*” (Cass. civ. n.46/2021).

Nel caso di specie, il documento n.18 *“Comunicazione cessazione rapporto di collaborazione ed indisponibilità al tesseramento per la stagione 2022/2023”*, depositato il 14.11.2022, è stato prodotto anteriormente alla definizione della causa e risulta rilevante ai fini della decisione, attenendo alle conseguenze concrete derivanti dall’applicazione delle disposizioni regolamentari oggetto di causa.

Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità della produzione da parte del primo giudice non può essere condivisa.

Resta assorbita la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, risultando il documento idoneo a fornire elementi sufficienti ai fini della decisione.

2. Con il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, rubricati *“Erronea ricostruzione della fattispecie – Violazione degli artt. 28 d.l.g. 150/2011 e 44 t.u. imm.”*, *“Motivazione incomprensibile – Erronea applicazione dell’art. 100 c.p.c.”*, *“Violazione degli artt. 28 d.l.g. 150/2011 e 3 d.l. 220/2003”* e *“Violazione dell’art.112 c.p.c.”*, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logica e giuridica, l’appellante censura l’ordinanza impugnata sotto plurimi profili, deducendo: l’erronea ricostruzione della fattispecie e la violazione della normativa in materia di tutela antidiscriminatoria, per avere il Tribunale escluso la sussistenza di un pregiudizio sul rilievo che egli non sarebbe stato escluso dalle competizioni e non avrebbe sostenuto direttamente i costi del tesseramento; l’erronea applicazione dell’art. 100 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto insussistente l’interesse ad agire; l’erronea devoluzione della controversia agli organi della giustizia sportiva, in luogo del giudice ordinario; nonché l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta all’adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le limitazioni denunciate.

Le censure sono fondate nei limiti che seguono.

In primo luogo, quanto al profilo della giurisdizione, la questione deve ritenersi definitivamente risolta in senso favorevole alla cognizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3057/2022, resa nel presente giudizio, hanno infatti affermato che l’azione proposta, in quanto diretta a far valere una condotta discriminatoria ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 150/2011, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che non può essere condivisa la statuizione del primo

giudice secondo cui la controversia apparterrebbe alla cognizione degli organi della giustizia sportiva.

Ciò posto, occorre esaminare le ulteriori censure relative alla ritenuta insussistenza del pregiudizio e del conseguente difetto di interesse ad agire.

Il primo giudice ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire sul presupposto della mancata dimostrazione di un pregiudizio attuale, valorizzando la circostanza che l'appellante non fosse stato escluso dalle competizioni e non avesse sostenuto direttamente i costi del tesseramento.

Tale impostazione non è conforme ai principi che regolano la tutela antidiscriminatoria.

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dalla comunicazione del 4.07.2022, emerge che la società sportiva ha dichiarato di non voler rinnovare il rapporto con l'appellante, richiamando, tra le ragioni della decisione, sia i limiti regolamentari all'utilizzo degli atleti stranieri sia la maggiore onerosità del loro tesseramento.

Ne consegue che le disposizioni regolamentari in esame, pur formalmente rivolte alle società sportive, hanno inciso concretamente sulla posizione dell'atleta, influenzando sulle sue condizioni di svolgimento dell'attività agonistica.

Sussiste, pertanto, un interesse ad agire attuale e concreto, in quanto correlato all'esigenza di rimuovere una disciplina regolamentare, nell'ambito dell'azione antidiscriminatoria, idonea a incidere in modo diretto sulla posizione dell'atleta in ragione della sua cittadinanza.

Per le ragioni che seguono, deve ritenersi altresì fondata la censura relativa alla natura discriminatoria delle disposizioni regolamentari impugnate.

Il diritto a non essere discriminati trova infatti fondamento nella normativa sovranazionale e interna, in particolare negli artt. 18 e 21 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché negli artt. 2 e 3 della Costituzione e nell'art. 43 del d.lgs. n. 286/1998. Quest'ultima norma, in particolare, garantisce il diritto dell'immigrato a non subire distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze basate sulla nazionalità di origine.

Nel caso di specie, i Regolamenti dell'attività a squadre e dei relativi campionati – Parte specifica stagione agonistica 2020/2021 prevedevano limiti numerici all'impiego di atleti stranieri nei diversi campionati nazionali.

Tali disposizioni introducono una distinzione fondata sulla cittadinanza dell'atleta che incide direttamente sulla possibilità degli atleti non italiani di partecipare alle competizioni in condizioni di parità rispetto agli atleti nazionali.

Orbene, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/1998, *“costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”*; *“In ogni caso compie un atto di discriminazione: [...] b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”* (comma 2).

Peraltro, con riferimento alla discriminazione in ambito sportivo, come rilevato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza del 1° febbraio 2022 n. 3057: *“I rapporti tra il diritto dell'Unione Europea e le regole dell'ordinamento sportivo devono tener conto altresì dell'art. 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che riconosce l'azione dell'Unione intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport”*

Nel caso di specie, stante il tenore dei regolamenti citati, deve ritenersi che ██████████, peraltro cittadino dell'Unione Europea, abbia subito, per effetto dell'attuazione dei suddetti nei suoi confronti, condotte discriminatorie e lesive dei suoi diritti di cui deve essere ordinata la cessazione.

4. Resta assorbito il settimo motivo, attinente alla violazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 in tema di riparto dell'onere probatorio, in ragione dell'accertamento della natura discriminatoria delle disposizioni impugnate.

5. L'ottavo motivo, relativo alla regolazione delle spese di lite, resta superato dal rilievo che la riforma della decisione impugnata comporta una nuova regolazione delle spese del giudizio.

6. Le ulteriori domande, rimaste assorbite in primo grado in ragione della decisione in rito, risultano riproposte in sede di gravame e devono pertanto essere esaminate nel merito.

6.1. Quanto alla domanda di equiparazione delle tasse federali richieste per gli atleti stranieri a quelle previste per gli atleti italiani, la stessa non può essere accolta.

Le tasse federali di tesseramento sono infatti poste a carico della società o associazione sportiva di appartenenza e non del singolo atleta. Ne consegue che l'appellante difetta di legittimazione attiva a far valere in giudizio pretese concernenti l'ammontare delle tasse dovute dalle società sportive.

6.2. La domanda risarcitoria può essere accolta limitatamente al danno non patrimoniale, non risultando provata la sussistenza di un danno patrimoniale.

In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“costituisce oramai regola di diritto vivente la ristorabilità della lesione di valori costituzionalmente garantiti, dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali della persona, in particolare dei diritti all'integrità psico-fisica e alla salute, all'onore e alla reputazione, all'integrità familiare, allo svolgimento della personalità ed alla dignità umana”*; ed ha altresì precisato che *“la non patrimonialità – per non avere il bene persona un prezzo – del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa”*, Con specifico riferimento alle condotte discriminatorie, è stato inoltre affermato che *“l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario e ciò sorregge adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di valutazione equitativa”* (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Cass. civ., n. 3488/2025).

Nel caso di specie, avuto riguardo alla natura della discriminazione accertata e alla sua incidenza sull'attività sportiva dell'appellante, il danno non patrimoniale può essere equitativamente determinato nella misura di euro 3.000,00.

L'appello deve pertanto essere accolto nei limiti sopra indicati.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

## P.Q.M.

La Corte

accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata:

accerta e dichiara il carattere discriminatorio delle disposizioni adottate da Federazione Italiana Tennistavolo – FITET, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei "Regolamenti dell'attività a squadre e dei relativi campionati - Parte Specifica", che impongono un limite massimo all'utilizzo di atleti di provenienza intracomunitaria, e, per l'effetto, ordina alla FITET la cessazione della condotta discriminatoria, mediante eliminazione delle suddette limitazioni;

condanna la FITET al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'appellante, che liquida in via equitativa in euro 3.000,00, oltre interessi dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo;

rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;

rigetta la domanda di equiparazione delle tasse federali richieste per gli atleti stranieri a quelle previste per gli atleti italiani;

ordina, ai sensi dell'art. 28, comma 7, d.lgs. n. 150/2011, la pubblicazione della presente sentenza, per una sola volta e a spese della FITET, su un quotidiano di tiratura nazionale, con omissione delle generalità dell'appellante;

ordina la comunicazione della presente sentenza al C.O.N.I., ai sensi dell'art.44, comma 11, d.lgs. n. 286/1998;

condanna FITET al pagamento delle spese di lite del doppio grado sostenute da Buss Imre che liquida in favore dei procuratori antistatari, quanto al primo grado, in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge e quanto a quelle del secondo grado, sempre in favore dei procuratori antistatari, in complessivi € 6.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Lecce, il 5.03.2026

Il Cons. est.

dr.ssa Patrizia Evangelista

Il Presidente

dr.ssa Anna Rita Pasca

